



## AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO

IL PRESIDENTE

A TUTTI I CLUB FEDERATI

LORO SEDI

OGGETTO: Documenti e validità ai fini della circolazione, fiscali e assicurativi

Cari Presidenti,

richiamo la Vostra attenzione sull'articolo pubblicato su La Manovella del mese di dicembre (che per facilità di lettura trovate di seguito) per sintetizzare il contenuto in una raccomandazione: attenzione ai documenti che vengono utilizzati per la stipula di polizze per i veicoli storici.

Preciso quindi che:

Certificato di rilevanza storica e collezionistica (CRS) - Il D.M. del 19 marzo 2010 ha stabilito che i veicoli, per essere qualificati d'interesse storico e collezionistico, devono ottenere il Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica, mentre in passato un veicolo veniva ritenuto d'interesse storico se iscritto nei registri storici ASI, FMI, Alfa Romeo, FIAT e Lancia (art. 60 CdS).

Attraverso il CRS possono essere riammessi alla circolazione i veicoli cancellati dal PRA per diversi motivi (e non solo quelli cancellati d'ufficio), quelli di provenienza sconosciuta e nazionalizzare quelli provenienti dall'estero.

Il Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica sostituisce pertanto il Certificato Sostitutivo delle Caratteristiche tecniche, ma ha una portata più ampia perché, oltre a contenere un maggior numero di dati, costituisce il presupposto per qualificare un veicolo d'interesse storico e collezionistico. Quindi, ai fini della circolazione, a partire dal 20.03.2010, l'unico certificato valido è il C.R.S. e non l'Attestato di Storicità o il Certificato d'Identità (C.I.).

Attestato di datazione e storicità - Per quanto attiene l'aspetto fiscale nulla è cambiato e rimane in vigore l'art. 63 L. 342//2000 dove si stabilisce che solo ASI e FMI

(per le moto) possono qualificare un veicolo di oltre 20 anni, di particolare rilevanza storica e collezionistica, individuando lo stesso con loro determinazione e consentirne i benefici fiscali a partire dal 20° anno di età.

Certificato d'Identità - Il Certificato d'Identità rimane in vigore con valenza interna. Questo è certamente il documento più qualificante che consente di ottenere la targa di ottone, e tutti gli altri certificati che invece hanno una loro validità specifica (circolazione o fiscale) ma non altre.

Assicurazione - Ai fini assicurativi sono da ritenersi sempre validi il C.I. e il CRS e, se ritenuto idoneo dalle Compagnie Assicuratrici, mediante precisa indicazione in polizza, anche l'Attestato di Storicità.

Richiamo la Vostra l'attenzione sulla circostanza che spesso viene pubblicizzata la possibilità di stipula di contratti assicurativi sul presupposto dell'iscrizione del soggetto contraente la polizza ad un club, ovvero di un certificato di "storicità" rilasciato da soggetti che non sono ASI, FMI o Registri Storici Nazionali riconosciuti. Questo può determinare forti rischi per il contraente perché, come sopra precisato, i veicoli sono storici solo se certificati dai soggetti indicati dal Legislatore, mentre non lo sono negli altri casi. Di conseguenza, in caso di sinistro, la Compagnia che ha rilasciato la polizza può rivalersi nei confronti dell'assicurato poiché il contratto è stato previsto per coprire i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli storici (che sono quelli certificati dagli enti sopra indicati) e non già di quelli dichiarati tali dal proprietario ma che in realtà non lo sono per carenza di legittimazione dell'ente certificante.


Poiché l'aspetto assicurativo è molto importante, al di là della serietà della Compagnia cui ci si rivolge, raccomando di verificare che quella proposta sia una "buona polizza" e che la stessa sia stipulata in presenza di valide condizioni (documento rilasciato da ente riconosciuto).

Tengo infine ad informarVi che a seguito delle molteplici difficoltà segnalate da più parti, riguardanti la stipula di contratti assicurativi, mi sono attivato alla ricerca di una soluzione favorevole ed ho concluso una convenzione, operativa dal febbraio 2011. Della stessa Vi saranno fornite le indicazioni per poterne usufruire e mi auguro che la convenzione possa essere da tutti gradita.

Vi ringrazio per l'attenzione e porgo i più cordiali saluti.

Torino 13/12/2010

Avv. Roberto LOI



ALLEGATO ALLA LETTERA DEL 13/12/2010

*“Dopo tanto parlare e scrivere è forse giunto il momento di fare il punto della situazione venutasi a creare in seguito all’emanazione del D.M. 19 marzo 2010, e della circolare attuativa del decreto stesso, recante la data del 4 ottobre 2010 n. 79260.*

*L’aspetto più innovativo di tale Decreto è rappresentato dalla circostanza che i veicoli per essere qualificati d’interesse storico e collezionistico devono ottenere il Certificato di Rilevanza Storica, previsto dal Legislatore con il Decreto in oggetto, e che possono essere reimmessi in circolazione tutti i veicoli cancellati dai pubblici Registri, e non soltanto quelli cancellati d’ufficio, come purtroppo accadeva prima dell’emanazione del nuovo testo legislativo, anche se non potevamo condividere tale interpretazione data dagli uffici della Motorizzazione.*

*Il Certificato di Rilevanza Storica sostituisce il Certificato Sostitutivo delle Caratteristiche tecniche, ma ha una portata più ampia. Infatti oltre a contenere un maggior numero di dati, costituisce il presupposto per qualificare un veicolo d’interesse storico e collezionistico a partire dal 20 marzo 2010.*

*Mentre in passato un veicolo veniva ritenuto d’interesse storico se iscritto nei registri ASI, FMI, Alfa Romeo, FIAT, Lancia Storici, con il nuovo Decreto è previsto che solo se allo stesso viene rilasciato il C.R.S. esso è tale agli effetti della circolazione. (Art. 3 c. 1 D.M.)*

*Le Associazioni nominate hanno facoltà di rifiutare tale rilascio, a’ sensi dell’art. 4 c. 3 di tale Decreto “qualora il veicolo sia presentato in condizioni di conservazione non adeguate. Pertanto esse sono tenute ad un controllo preventivo, non di natura tecnica, ma diretta ad un accertamento di natura storico-estetica, rispetto a quello che dovrà essere effettuato dagli uffici della Motorizzazione.*

*Per lo Stato solo il contestuale o preliminare rilascio di un C.R.S. e l’iscrizione del veicolo in uno dei Registri nominati costituisce condicio sine qua non per il riconoscimento della storicità di un veicolo poiché la normativa in oggetto, promanata dal Ministero dei Trasporti ai fini della circolazione, con tutte le conseguenze di Legge, stabilisce che l’unico certificato valido è il C.R.S. e non l’Attestato di Storicità o il C.I.*

*Nell’ambito fiscale (tasse automobilistiche) invece nulla è mutato e rimane in vigore l’art. 63 L. 342//2000 dove si stabilisce che solo ASI e FMI (per le moto) possono qualificare un veicolo di oltre 20 anni di particolare rilevanza storica e collezionistica individuando lo stesso con loro determinazione.*

*Ai fini assicurativi sono da ritenersi sempre validi il C.I. e il CRS e, se ritenuto idoneo dalle Compagnie Assicuratrici, mediante precisa indicazione in polizza, anche l’Attestato di Storicità.*

*Quanto al C.I., esso rimane in vigore con valenza interna. E' certamente il più qualificante che consente di ottenere la targa di ottone, e tutti gli altri certificati che invece hanno una loro validità specifica nei settori di competenza (circolazione o fiscali) ma non altri.*

*Stabiliti questi principi richiamo l'attenzione sulla circostanza che spesso viene pubblicizzata la possibilità di stipula di contratti assicurativi sul presupposto dell'iscrizione del soggetto contraente la polizza ad un club ovvero di un certificato di "storicità" rilasciato da soggetti che non sono ASI, FMI o Registri Storici Nazionali.*

*E' una situazione che se non specificamente evidenziata circa la causa del contratto, può determinare forti rischi per il contraente poiché i veicoli sono storici solo se certificati dai soggetti indicati dal Legislatore, mentre non lo sono negli altri casi.*

*Ne consegue che in caso di sinistro, la Compagnia che ha rilasciato la polizza ha facoltà di rivalsa in caso di dichiarazioni anche solo ambigue fatte dal contraente e recepite come tali, poiché il contratto è stato previsto per coprire i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli storici (che sono quelli certificati dagli enti sopra indicati) e non già di quelli dichiarati tali dal proprietario ma che in realtà non lo sono per carenza di legittimazione dell'ente certificante.*

*Concludendo: per avere certezza di essere in possesso di una "buona polizza", al di là della serietà della Compagnia cui ci si è rivolti, è necessario che la stessa sia stipulata in presenza di valide condizioni."*